Fondazione
"DON GIOVANNI CONTAVALLE"
Gorizia

STATUTO

Num. 624/2002

DINO DE ANTONI

ARCIVESCOVO METROPOLITA DI GORIZIA

A norma degli Atti costitutivi della Fondazione "Don Giovanni Contavalle" in Gorizia, nonché dello Statuto di data 10 novembre 1903, approvato dalla Luogotenenza di Trieste in data 24 ottobre 1903 con prot.n. 28806/X/04;

viste le dichiarazioni di riconoscimento del Prefetto della Provincia del Friuli in data 15 marzo 1924 n. 2655/I e del Prefetto di Gorizia, in data 3 settembre 1949 n. 17692-IIB rilasciate ai sensi dell'art. 75 del Trattato di Pace di San Germano e dell'art. 9 del R.D. 30 dicembre 1920 n. 1890;

visto il Decreto Arcivescovile prot.n 946/84 di data 8 settembre 1984 di approvazione di modifica dello Statuto;

considerata la lunga vita della Fondazione, la fedeltà sempre mantenuta alla volontà del Fondatore, la funzione altamente sociale dell'Istituzione e ritenendo opportuno adeguarla alla situazione odierna;

APPROVO E PROMULGO

la modifica dello Statuto della Fondazione "Don Giovanni Contavalle" in Gorizia, effettuata dal Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta con il Collegio dei Sindaci Revisori in data 9 ottobre 2007, che fa parte integrante del presente Decreto ed è composto da 14 (quattordici) articoli.

In fede di ciò rilascio il presente Decreto, munito della mia firma e sigillo.

Gorizia, 06 DIC. 2007

Dino De Antoni – Arcivescovo di Gorizia

+ Dino De Antoni
arcivescovo

I. Dream Simčič, cancell.

Fondazione
"Don Giovanni Contavalle"
STATUTO

A. Natura

Art. 1) La Fondazione "Don Giovanni Contavalle", già denominata "Istituto Orfanotrofio", è persona giuridica privata senza fine di lucro dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.
Essa porta immutabilmente il nome del fondatore don Giovanni Contavalle ed in conformità alla sua volontà è posta sotto l'alta protezione dell'Arcivescovo di Gorizia.
La Fondazione ha durata illimitata ed ha sede legale in Gorizia, via Garzarolli n. 131.
La Fondazione è regolata dal presente statuto, dalle leggi nazionali e regionali in materia di assistenza sociale ed economica di persone in stato di bisogno, anche psico-fisico, istruzione, formazione educativa, volontariato e, in quanto compatibili, con le disposizioni del Codice Civile.

B. Finalità

Art. 2) La Fondazione, nella continuità degli originari scopi fissati "ab initio" dal suo fondatore, indica prevalentemente nel territorio dell'Arcidiocesi di Gorizia l'ambito della propria attività, ma anche in favore di soggetti di altre provenienze, e persegue primariamente finalità di utilità sociale e di promozione umana attraverso, fondamentalmente, l'accoglienza, la protezione, l'educazione, l'istruzione anche professionale, l'assistenza economico-morale dei minori e il sostegno a famiglie in stato di disagio sociale.
La Fondazione promuove anche la formazione del volontariato sociale

sostenendolo attraverso le più idonee iniziative di tipo educativo e culturale, ispirandosi ai principi cristiani e in collaborazione con l'Arcidiocesi di Gorizia, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, anche concedendo ad organismi di volontariato l'utilizzo di propri spazi per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, la Fondazione gestisce strutture di comunità alloggio, casa-famiglia, semiconvitto, spazi attrezzati per corsi di formazione, sale di incontro, di soggiorno, servizio mensa, promuove conferenze, convegni e seminari.
La Fondazione offre assistenza logistica, morale e pedagogica ai minori e alle famiglie accolte nella struttura da essa gestita con rapporti e metodi ispirati al modello familiare e sulla base di progetti personalizzati che tengano conto dello specifico contesto ambientale, sociale e familiare, avendo cura di mantenere un continuo rapporto di collaborazione con le famiglie di provenienza e avvalendosi anche della collaborazione dei Servizi Sociali di competenza territoriale, con i quali intende collaborare anche in forza di apposite convenzioni.
Compatibilmente con le risorse disponibili e l'organizzazione del personale educativo, possono essere accolti anche minori con problemi di disadattamento psico-fisico.
La Fondazione assicura l'istruzione obbligatoria dei minori accolti e il loro inserimento nelle scuole, specialmente pubbliche, favorendone, con l'ausilio di personale specializzato, il proseguimento negli studi, tenuto conto delle capacità, aspirazioni e attitudini.
Al raggiungimento della maggiore età, la persona assistita sarà aiutata ad inserirsi nella vita sociale e, in attesa del raggiungimento dell'autosufficienza psico-sociale-economica, potrà continuare a beneficiare delle disponibilità logistiche della Fondazione per il periodo che sarà ritenuto necessario e alle condizioni stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione.

C. Patrimonio

Art. 3) Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito coerentemente con la natura della Fondazione quale Ente senza finalità di lucro e secondo principi di trasparenza e moralità.
Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili inventariati e di proprietà della Fondazione, dalle riserve obbligatorie secondo la legge e da quelle facoltative di volta in volta accantonate per incrementare il fondo di riserva, dalle liberalità ed elargizioni a qualsiasi titolo legalmente pervenute ed espressamente destinate dal beneficiante ad incrementi patrimoniali.
La Fondazione amministra il patrimonio ispirandosi a criteri prudenziali e diversificando i rischi.

D. Attività

Art. 4) Per conseguire gli scopi istituzionali la Fondazione può coordinare la propria attività, individuando e realizzando le più idonee sinergie, con quella di Enti, Istituzioni e soggetti anche privati aventi finalità analoghe, nonché costituire e/o partecipare a fondazioni di diritto privato con finalità analoghe, o aderire ad associazioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono e realizzano attività coerenti alle proprie.
La Fondazione, per il perseguimento delle finalità istituzionali, potrà svolgere la propria attività attraverso imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari ed in tali imprese la Fondazione potrà detenere partecipazioni anche di controllo.
La Fondazione non potrà mai distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio o qualsiasi altra utilità economica ad amministratori, dipendenti, collaboratori.
La Fondazione destina il reddito ed ogni entrata non destinata ad incrementare il patrimonio, nell'ordine, alla copertura delle spese e degli oneri fiscali, quindi alle riserve eventualmente obbligatorie per legge e a quelle

volontariamente deliberate; la parte residua del reddito e delle entrate è destinata all'assolvimento delle finalità statutarie.

E. Organi statutari

Art. 5) Sono Organi della Fondazione: il Consiglio di Amministrazione, Il Presidente, il Collegio dei Sindaci.

E. 1 Consiglio di amministrazione

Art. 6) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da un minimo di quattro fino ad un massimo di sei Consiglieri nominati dall'Arcivescovo di Gorizia con proprio decreto, che ne fissa pure il numero.
Nel proprio seno, il Consiglio, come sopra nominato, alla sua prima riunione provvederà a nominare il Vice-Presidente ed il Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque esercizi sociali, compreso quello di nomina, sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio.
Alla scadenza, i Consiglieri restano in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio.
I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati per più esercizi anche consecutivi.
I componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi motivo, durano in carica fino alla scadenza del mandato in corso.
I Consiglieri decadono per morte, per dimissioni, per revoca del mandato da parte dell'Arcivescovo di Gorizia disposta con decreto e comunicato alla Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione, o altrove purchè in Italia, almeno ogni due mesi, nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta scritta motivata, con indicazione delle materie oggetto di discussione, la maggioranza dei Consiglieri in carica o il Collegio dei Sindaci.
Gli avvisi di convocazione devono essere inviati per iscritto, anche via e-mail e/o fax e/o telegramma, almeno tre giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti, oppure, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti.
In caso di parità, la proposta è respinta.
Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua mancanza, dal Vice-Presidente.
Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.
I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario che li firma assieme a chi presiede la seduta, ne cura la conservazione e ne rilascia copia conforme.

E. 2 Poteri del consiglio di amministrazione

Art. 7) Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare e gestire la Fondazione e di dare impulso alla sua attività.
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione e li esercita esclusivamente nell'interesse della Fondazione stessa con la piena osservanza delle norme statutarie e delle leggi.
Pertanto, in via esemplificativa e non esaustiva, il Consiglio di Amministrazione predispone programmi anche pluriennali, può costituire commissioni tecniche o scientifiche consultive determinandone la durata ed i compiti, promuove azioni davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale a difesa dei diritti della Fondazione, resiste davanti alle stesse, nomina avvocati e procuratori, li sostituisce e li revoca, nomina arbitri e procede a transazioni, delibera su acquisti, vendite, permute, divisioni, accetta o rifiuta donazioni, lasciti testamentari, assume e licenzia personale dipendente e gestisce ogni aspetto del rapporto di lavoro, nomina consulenti, firma con-

venzioni con privati ed Enti anche territoriali, stipula assicurazioni, nomina amministratori e revisori di società ed Enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere, stipula ogni tipo di contratto avente natura reale e/o obbligatoria, propone modifiche delle norme statutarie che saranno sottoposte per l'approvazione all'Arcivescovo di Gorizia, approva regolamenti interni, istituisce imprese strumentali, decide l'assunzione di partecipazioni in imprese strumentali e l'adesione a organismi associativi, assume ogni altra decisione ritenuta utile per il conseguimento delle finalità istituzionali.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, al Vice-Presidente e a singoli Consiglieri proprie attribuzioni, o incarichi, determinando il contenuto, i limiti, la durata della delega e dell'incarico; nell'ambito delle attribuzioni delegate il Consigliere delegato rappresenta la Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

E. 3 Presidente

Art. 8) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente pro-tempore della Fondazione ed ha la legale rappresentanza della stessa di fronte a terzi ed in giudizio.
Egli convoca e presiede il Consiglio, ne coordina i lavori e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, vigila sull'andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali e riferisce al Consiglio su ogni avvenimento e/o circostanza riguardante l'attività della Fondazione.
In situazioni di urgenza e sentito il Segretario, il Presidente, e anche il Vice-Presidente, può adottare con immediata efficacia, anche nei confronti di terzi, qualsiasi provvedimento ricompreso nella competenza del Consiglio di Amministrazione al quale ne riferisce alla prima riunione, senza necessità di successiva ratifica da parte del Consiglio.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui funzioni ed attribuzioni, salva l'eccezione di cui sopra, sono attribuite al Vice-Presidente, la cui firma è di per sé prova dell'assenza e/o impedimento del Presidente.

E. 4 Collegio dei sindaci

Art. 9) Il Collegio dei Sindaci è composto da un Presidente e da due Sindaci nominati con decreto dall'Arcivescovo di Gorizia, dura in carica cinque esercizi sociali, compreso quello di nomina, ed i suoi membri possono essere rinominati per più volte anche consecutivamente.
I componenti del Collegio nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi ragione restano in carica sino alla scadenza del mandato in corso.
Sono cause di decadenza dal Collegio la morte del Sindaco, le sue dimissioni, la revoca del mandato disposta con decreto dall'Arcivescovo.
Al Collegio competono le attribuzioni di controllo contabile della Fondazione, formula la relazione sul bilancio preventivo e consuntivo redatto dal Consiglio di Amministrazione, controlla la consistenza di cassa e la sussistenza del patrimonio.
Il Collegio dei Sindaci opera collegialmente, ma può delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente.
I Sindaci hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e di esprimere il loro parere su questioni comportanti impegni finanziari e questioni economiche.
Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre; le sue deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei suoi membri e devono essere verbalizzate in appositi verbali firmati dagli intervenuti.

F. Esercizi sociali e bilancio

Art. 10) Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio dovrà essere, a cura del Consiglio di Amministrazione, redatto il bilancio d'esercizio consuntivo comprendente lo stato patrimoniale ed il conto economico. Detto bilancio sarà corredato di una relazione degli Amministratori sulla gestione e deve illustrare gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione, gli interventi rea-

lizzati ed evidenziare i risultati ottenuti mettendoli a confronto con quelli programmati nel bilancio di previsione, che è redatto dal Consiglio entro il mese di ottobre di ogni anno.
I bilanci preventivo e consuntivo sono comunicati entro quindici giorni dalla loro formulazione, con quanto ad essi allegato, all'Arcivescovo di Gorizia.

Art. 11) Nessun compenso o gettone di presenza spetterà ai componenti il Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci.
Può essere disposto in loro favore solo il rimborso delle spese vive documentate sostenute in relazione all'espletamento di specifici incarichi, qualora espressamente richieste al momento dell'accettazione dell'incarico.

Art. 12) I componenti degli Organi della Fondazione hanno il dovere di operare nell'esclusivo e superiore interesse della Fondazione e non possono essere, né direttamente né per interposta persona, destinatari delle attività svolte dalla Fondazione.
Nel caso dovessero trovarsi nell'esercizio delle loro funzioni in situazioni di conflitto di interesse con quello della Fondazione, nasce in essi l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Organo di appartenenza e di astenersi dal partecipare alle deliberazioni determinanti il conflitto.

G. Estinzione

Art. 13) La Fondazione si scioglie coattivamente nei casi previsti dalla legge su provvedimento delle Autorità competenti, o per volontà dell'Ente.
Lo scioglimento volontario è decretato dall'Arcivescovo di Gorizia con proprio decreto a seguito di motivata deliberazione conforme del Consiglio di Amministrazione, adottata con la maggioranza di quattro dei membri in carica, che abbia accertato inequivocabilmente la sopraggiunta ed insormontabile impossibilità di perseguire gli scopi istituzionali.
Con decreto dell'Arcivescovo di Gorizia, previa motivata deliberazione del

Consiglio di Amministrazione e con le maggioranze di cui al precedente comma, e al fine di conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali, può essere disposta la trasformazione della Fondazione in altro organismo non avente finalità lucrative o la fusione della Fondazione con altro o altri enti ecclesiastici della Arcidiocesi di Gorizia che perseguano medesimi o analoghi scopi.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa comportante la definitiva liquidazione della Fondazione a seguito di scioglimento della stessa, sia coatta che volontaria, l'eventuale residuo netto del patrimonio dovrà essere devoluto ad altre istituzioni ecclesiastiche della Arcidiocesi di Gorizia aventi finalità analoghe.

Art. 14) Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia di Fondazioni private.